



Prefettura di Treviso

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
PER LA PREVENZIONE
DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NEI CONTRATTI PUBBLICI

Treviso,



L'anno 2017, il giorno ____ del mese di ____, nella Sede della Prefettura di Treviso, il Prefetto Dott.ssa Laura Lega e _____

PREMESSO

CHE, a far data dal 9 gennaio 2012, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra le Prefetture del Veneto, l'UPI Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, poi aggiornato alla luce della nuova disciplina in materia di anticorruzione in data 7 settembre 2015, a seguito di approvazione del Ministero dell'Interno in data 18 dicembre 2014;

CHE gli artt. 2 e 4 del protocollo in questione prevedono rispettivamente che le parti si impegnano a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture e possono, comunque, porre in essere iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti;

CHE il Piano della Performance 2013 - 2015 adottato dal Ministero dell'Interno in data 25 febbraio 2013, individua fra gli obiettivi gestionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo lo sviluppo delle verifiche preventive antimafia nel settore degli appalti pubblici, anche attraverso il sistema dei protocolli di legalità;

CHE l'Autorità nazionale anticorruzione, con determinazione 28 ottobre 2015, ha adottato la deliberazione contenente indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato nel 2013;

CHE da un monitoraggio effettuato su base provinciale, è risultato che la gran parte dei comuni non ha adottato ed inserito negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto le clausole e condizioni di legalità contenute nel protocollo regionale;



CHE la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, l’Ente Provincia di Treviso ed i Comuni della provincia medesima, al fine di individuare sul proprio territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, avvertono l’esigenza di salvaguardare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata;

VISTI

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (d’ora in avanti Codice Antimafia);
- l’art. 1, commi 52 e 52 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti) che si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore (19/04/2016), nonché alle procedure per le quali alla data di entrata in vigore del presente Codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare offerte;

CONVENGONO

di sottoscrivere il presente Protocollo d’intesa che, oltre a riprodurre i contenuti dell’analogo strumento pattizio regionale, rinnovato il 7 settembre 2015, contiene ulteriori aggiornamenti ed integrazioni al fine di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per una durata di tre anni:



ART. 1

CLAUSOLE E CONDIZIONI DI GARA

Gli Enti firmatari del presente Protocollo, di cui tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale, nonché le Stazioni Uniche Appaltanti presenti al momento sul territorio (per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i comuni associati e gli enti intermedi) relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore ad Euro 1.000.000, ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a Euro 150.000 e alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a Euro 209.000:

- assumono l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero alla autorizzazione ai subappalti e/o ai subcontratti, di acquisire (fatta salva la consultazione dell'elenco, cd. "white list", provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190) mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) le informazioni di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, sul conto delle imprese interessate. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura emetta informazioni antimafia dal valore interdittivo, si impegnano ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC con le linee guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. Trovano, in ogni caso applicazione, le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente;
- acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente "Protocollo di legalità" tutti i dati anagrafici della ditta (codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e la posizione assicurativa territoriale INAIL), il D.U.R.C., nonché, nella fase dell'esecuzione, la documentazione che attesti il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore



in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

- s'impegnano a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto;
- s'impegnano, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 del presente Protocollo, a prevedere l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un Referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un "rapporto di cantiere", al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere prefettizio di accesso e accertamento di cui all'art. 93 del Codice Antimafia. Il "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata, indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere. Dovrà altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cui sopra giustificherà, ove richiesto, la ragione di tali forniture alle Forze di Polizia.
- s'impegnano a richiamare nei bandi di gara la clausola di gradimento sul divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara;
- s'impegnano a riportare, nei bandi o comunque negli atti di gara, le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e



sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il _____ dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'appaltatore si obbliga, ad inizio lavori, a comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e subcontraenti, con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012 e alla fornitura di servizi di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 5 del presente Protocollo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede:

- a) la risoluzione immediata ed automatica del contratto o la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso – le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Codice Antimafia;*
- b) l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno.*

Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all'uopo pervenire.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e



reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.*

ART. 2

Le disposizioni dell'art. 1 si applicano, indipendentemente dal valore, in caso di contratti e subcontratti inerenti alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e alla fornitura di servizi di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.

ART. 3

Nei casi previsti dagli artt. 1 e 2 del presente Protocollo, non è necessario acquisire l'informazione antimafia per le imprese già iscritte nell'elenco - istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

ART. 4

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione di un appalto di cui al presente protocollo, la stazione Appaltante- Ente firmatario si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

- a) "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei*



confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

- b) *“La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.*

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'A.N.A.C. A tal fine la Prefettura, avuta comunicazione dalla Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa alla potestà risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 5

SANZIONI

L'inosservanza, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'art. 1 è sanzionata, previa diffida da parte della stazione appaltante:

1. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad Euro 5.000 (cinquemila/00);
2. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1 % al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;
3. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del